

D.M. 30 giugno 2005: Misura e modalità di versamento all'Istituto di vigilanza delle assicurazioni private del contributo dovuto, per l'anno 2005, dalle imprese esercenti attività di assicurazione e riassicurazione.

(Pubblicato nella G.U. n. 156 del 7 luglio 2005)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 67, primo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, che prevede l'obbligo del pagamento annuale di un contributo di vigilanza da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e delle imprese di assicurazione e di capitalizzazione;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e, in particolare, l'art. 25, secondo comma, come sostituito dall'art. 4, comma 26, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme sull'ISVAP, il quale ha previsto che il contributo è versato direttamente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), istituito con l'art. 3 della suddetta legge, entro il 31 luglio di ogni anno, nella misura e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare entro il 30 giugno, e che lo stesso Ministro è autorizzato ad adeguare il contributo in relazione agli oneri atti a coprire le effettive spese di funzionamento dell'ISVAP;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, 11 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1999 ed, in particolare, l'art. 2, comma 2, concernente le modalità di versamento all'ISVAP del contributo di vigilanza a decorrere dall'anno 2000;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2004, con il quale sono state determinate la misura e le modalità di versamento all'ISVAP del contributo di vigilanza per l'anno 2004;

Considerato che occorre provvedere alla determinazione del contributo di vigilanza dovuto dalle imprese di assicurazione e riassicurazione per l'anno 2005 nella misura e con le modalità di versamento adeguate alle esigenze di funzionamento dell'ISVAP;

Visto il provvedimento dell'ISVAP 25 novembre 2003, n. 2225, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 4 dicembre 2003, con il quale è stata determinata l'aliquota per gli oneri di gestione nella misura del 6 per cento dei premi, escluse le tasse e le imposte, incassati nell'esercizio 2004 dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione, ai fini della determinazione dei contributi e degli oneri di qualsiasi natura e specie posti a carico delle stesse imprese;

Visto il verbale del Consiglio dell'ISVAP, reso nella seduta del 27 settembre 2004, con il quale è stato approvato il bilancio di previsione della spesa per il 2004, pari a euro 45.600.000,00, il cui ammontare, a seguito delle variazioni apportate dal predetto Consiglio nella seduta del 4 maggio 2005 è stato ridotto a euro

44.801.000,00;

Vista la comunicazione dell'ISVAP del 24 maggio 2005, con la quale viene individuato il fabbisogno dell'Istituto per l'anno 2005 pari a euro 39.766.000,00 con l'utilizzo integrale dell'avanzo di amministrazione definitivo dell'esercizio 2004 pari a euro 3.184.851,95 e di altre entrate non contributive nonche' viene reso noto l'ammontare dei premi incassati nell'anno 2004, rispettivamente dalle imprese che esercitano i rami dell'assicurazione diretta e l'attivita' di sola riassicurazione;

Decreta:

Art. 1.

1. Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2005 all'ISVAP, ai sensi dell'art. 25, secondo comma, della legge 12 agosto 1982, n. 576, come sostituito dall'art. 4, comma 26, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, dalle imprese di assicurazione nazionali e dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione europea, che operano nel territorio della Repubblica, e' stabilito nella misura dello 0,42 per mille dei premi incassati nell'esercizio 2004, per le assicurazioni sulla vita, le operazioni di capitalizzazione e le assicurazioni contro i danni.

2. Il contributo di vigilanza per l'anno 2005 dovuto dalle imprese nazionali di riassicurazione e dalle rappresentanze di imprese estere operanti nel territorio della Repubblica, che esercitano esclusivamente l'attivita' di riassicurazione, e' stabilito nella misura dello 0,10 per mille dei premi incassati nell'esercizio 2004.

3. Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza di cui al presente decreto, i premi incassati nell'esercizio 2004 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, sono depurati degli oneri di gestione, quantificati, in relazione all'aliquota fissata con provvedimento dell'ISVAP 25 novembre 2003, in misura pari al 6 per cento dei predetti premi.

Art. 2.

1. Il contributo di vigilanza per l'anno 2005, di cui all'art. 1, e' versato dalle imprese di assicurazione nazionali e dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione europea nonche' dalle imprese di riassicurazione e dalle rappresentanze di imprese estere operanti nel territorio della Repubblica entro il 31 luglio 2005, al netto della rata di acconto versata entro il 31 gennaio 2005, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 11 giugno 1999.

Art. 3.

1. L'ISVAP provvede a comunicare alle singole imprese l'importo dovuto e la banca incaricata della riscossione.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2005

Il Ministro: Siniscalco

Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gazzetta Ufficiale italiana - Consultazione gratuita on-line.

Ricordiamo che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.